



COMUNE DI CASTEGGIO

REGOLAMENTO GENERALE

PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO

SU AREE PUBBLICHE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 23/09/2016

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, viste le normative vigenti in campo nazionale e regionale, stabilisce i criteri, le modalità di svolgimento ed individua le aree adibite al commercio su aree pubbliche determinandone le modalità di concessione ed uso nell'ambito del territorio del Comune di Casteggio.
2. Il presente regolamento approvato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione comunale di cui all'art. 19 Legge Regione Lombardia n.6/2010, ha validità per un tempo indeterminato e potrà essere modificato e aggiornato nelle sue parti con le stesse modalità previste per la prima approvazione ad eccezione delle modifiche ai dati numerici e toponomastici contenuti negli allegati **A - A1 e A2 - B - C - D - E** per i quali, sentita la Commissione Consultiva di cui al successivo art. 3, il Sindaco potrà procedere alle variazioni con apposita Ordinanza debitamente motivata.
3. Il Sindaco con apposita ordinanza, determina i provvedimenti atti a disciplinare lo svolgimento dei mercati per quelle prescrizioni che non trovano nel presente regolamento la loro definizione.
4. Le ordinanze di cui ai punti 2 e 3, emesse per ottenere un'attuazione immediata delle modifiche da introdurre, dovranno essere successivamente integrate nel presente regolamento con Deliberazione di Consiglio Comunale.

ART. 2 FONTI NORMATIVE

Il commercio su area pubblica è disciplinato dal titolo X del D. Lgs. del 31/03/1998 n. 114 e dalla Legge Regione Lombardia del 02/02/2010 n° 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono inoltre fonti normative, le direttive comunitarie, le leggi dello stato e regionali, i provvedimenti e regolamenti comunali specifici in materia di commercio, di urbanistica, sanitaria, di sicurezza, di tributi locali, di viabilità, di polizia locale, in quanto applicabili.

ART. 3 COMMISSIONE CONSULTIVA

Il Sindaco nomina la commissione consultiva per il commercio in aree pubbliche, ai sensi dell'art. 19 Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6;

La Commissione è composta:

- dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- da complessivi due rappresentanti indicati dalle associazioni dei consumatori e dagli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 281/1998, maggiormente rappresentative a livello locale;
- da due rappresentanti indicati da ogni singola organizzazione sindacale degli operatori al dettaglio su area pubblica, maggiormente rappresentative a livello locale;
- assiste alle sedute, senza diritto di voto, un impiegato comunale con funzioni di segretario.

La rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti su scala provinciale. Possono essere nominati, con la stessa procedura, anche membri supplenti che intervengono in sostituzione dei titolari in caso di impedimento di questi ultimi.

La Commissione dura in carica quanto la durata dell'Amministrazione Comunale.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Il componente che non partecipa, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive della Commissione, che si svolgono nel corso dell'anno solare, decade e viene sostituito nell'incarico.

L'ordine del giorno deve essere inviato ad ogni componente effettivo almeno 5 gg. prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere le indicazioni della data e dell'ora di svolgimento della seduta, nonché un elenco degli argomenti in discussione. Ogni commissario ha diritto di prendere visione delle pratiche ove queste si trovino depositate.

La commissione è competente ad esprimere parere non vincolante sulle seguenti materie:

- a) Programmazione dell'attività;
- b) Definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero dei posteggi;
- c) Istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) Predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- e) Regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
- f) Orari di svolgimento di mercati e fiere e per il commercio in forma itinerante e relative variazioni;
- g) Spostamento delle date di effettuazioni di mercati e fiere.

ART. 4 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- Per commercio su area pubblica: l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- Per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti.
- Per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza- o quello in cui ha sede legale la società di persone- per gli operatori itineranti.
- Per presenze in un mercato/fiere: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

- Per presenze effettive in un mercato /fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nel mercato/ nella fiera.
- Per spunta: l'operazione con la quale, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi.

ART. 5 COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, secondo quanto indicato nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che si avvale, per le rispettive competenze, dello Sportello Unico Attività Produttive, del Settore Polizia Locale e di una Ditta esterna per la riscossione dei Tributi.

ART. 6 TIPOLOGIE ED INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Il commercio su aree pubbliche è esercitato:

- su posteggi dati in concessione per **dodici anni**;
- su qualsiasi area purché in forma itinerante, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento;
- su aree date in concessione temporanea.

1 - AREE MERCATALI

Sono individuate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. 6/2010 le aree descritte nell'**allegato A** e rappresentate negli **allegati A 1 e A 2**

2 - AREE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FIERE

Sono individuate per l'esercizio di tali attività le aree utilizzate per fiere e fiere specializzate indicate nell'**allegato B**.

In tale allegato vi sono contenute: la denominazione, l'ubicazione, la tipologia, la cadenza temporale.

3 - ZONE PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Le aree in cui sono previsti divieti e limitazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante per motivi di viabilità, igienico sanitari o per altri motivi di pubblico interesse sono definite nell'**allegato C**.

4 - AREE DESTINATE AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Sono individuate per l'esercizio di tali attività le aree indicate nell'**allegato D**.

5 - AREE DESTINATE AGLI ARTIGIANI

Sono individuate per l'esercizio di tali attività le aree indicate nell'**allegato E**.

6 – VARIAZIONI

Le variazioni e le dislocazioni della superficie dei singoli posteggi nonché la variazione temporanea della localizzazione delle aree mercatali e delle zone in cui sono previsti divieti

e limitazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, possono essere disposte dall'organo competente per ragione di pubblica utilità, sicurezza e igiene e non costituiscono modificazioni di quanto previsto negli allegati A ,A1, A2, B, C, D ed E.

ART. 7

PERIODO DI SVOLGIMENTO

MERCATI:

Mercato a cadenza settimanale nelle giornate di:

- ☐ Mercoledì (mercato riconosciuto storico da Regione Lombardia)
- ☐ Domenica

FIERE:

- ☐ Fiera primaverile in programma il quarto Mercoledì del mese di Aprile e la Domenica precedente.
- ☐ Fiera autunnale in programma la terza Domenica di settembre ed il Mercoledì successivo.

MERCATO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI:

Mercato a cadenza settimanale nelle giornate di:

- ☐ Mercoledì
- ☐ Domenica

MERCATO DELL'ARTIGIANATO:

Mercato a cadenza settimanale nelle giornate di:

- ☐ Mercoledì
- ☐ Domenica

TITOLO II – FIERE E MERCATI

ART. 8 AUTORIZZAZIONI IN FORMA ITINERANTE

L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'art. 24 della L.R. n. 6/2010, è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010;
- c) il settore o i settori merceologici di vendita, nonché l'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

L'Ufficio si riserva la facoltà di effettuare controlli "a campione" al fine di accertare la conformità di quanto dichiarato dall'interessato ai requisiti richiesti per legge.

In caso di domanda inesatta ovvero incompleta rispetto a quanto espressamente richiesto dalla Legge 6/2010, l'Ufficio, con atto motivato, sospende i termini del procedimento sino all'avvenuta acquisizione degli elementi mancanti.

La domanda di rilascio si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento.

Agli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, sono fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore della L.R. n. 6/2010.

ART. 9 AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione su posteggi mercatali di cui al comma 1, il Comune provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio e su strumenti informatici consultabili, di un bando pubblico (fac simile – **allegato F**) per l'assegnazione / riassegnazione dei posteggi su area pubblica da assegnare in concessione;
2. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio mediante la formazione di una graduatoria;
3. Sono messe a bando le concessioni in scadenza relative a tutti i posteggi in scadenza e/o non assegnati al momento della pubblicazione;

ART. 10 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi, complete di bollo, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, tramite pec firmata digitalmente dal richiedente

o da un intermediario munito di procura, utilizzando il modello allegato al presente regolamento (**Allegato G**), che potrà essere pubblicato sul sito internet del Comune stesso, oppure tramite il portale telematico dello SUAP (www.stu.comune.casteggio.pv.it);

2. Le domande possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del bando sull'Albo Pretorio del Comune e debbono comunque essere inviate entro il termine perentorio del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando stesso;

3. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro;

4. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010;

ART. 11

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

2. E' altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi all'istituto della carta di esercizio e dell'attestazione annuale per gli operatori già in possesso di autorizzazione commerciale per il commercio su aree pubbliche. Si ricorda che la carta di esercizio deve essere posseduta anche dagli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non è, invece, richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana. Tali ultimi operatori devono, invece, essere in possesso dell'attestazione annuale.

ART. 12

CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda per l'assegnazione dei posteggi deve contenere:

- Dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e Partita IVA;
- Numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se già effettuata;
- Indicazione del/i posteggio/i a cui la domanda si riferisce;
- Estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio, se possedute, in scadenza;

- Autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
- Indicazione del numero identificativo della carta di esercizio e dell'attestazione annuale;
- Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti documenti:

- Copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo);
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

3. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 13

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. La redazione della graduatoria è effettuata sulla scorta dei seguenti criteri di priorità:

a) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = **punti 40**
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = **punti 50**
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = **punti 60.**

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a **40 punti** per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato. Il punteggio di cui alla presente lettera viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha mantenuto la titolarità della concessione dal momento della presentazione della sua domanda sino alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande;

c) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettere a) e b), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a **7 punti** per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata;

d) si attribuisce un punteggio pari a **3 punti** all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.

2. A parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

ART. 14 CAUSE DI ESCLUSIONE

Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione:

- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- l'omissione della firma digitale;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- la mancata allegazione di copia dei documenti di cui al precedente art. 12;
- l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica (solo per i mercati);
- La presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

ART. 15 GRADUATORIA

1. La graduatoria per ogni singolo posteggio è pubblicata presso l'albo pretorio del Comune entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande;
2. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 15 giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno;
3. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima;
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciatari, con quelli che seguono nella graduatoria definitiva di posteggio, secondo l'ordine della stessa.
5. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiore al limite fissato dall'articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria, a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d'ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero a questo assegnati mediante sorteggio e ad assegnarli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora

non vi siano domande relative al posteggio o ai posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione.

6. L'autorizzazione/concessione è consegnata dagli uffici comunali in originale e con marca da bollo direttamente agli operatori.

ART. 16 MIGLIORIE

1. Preliminarmente all'avvio della procedura di cui all'art. 23 della L.R. 6/2010, nel caso vi siano posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica nel mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta, previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, l'assegnazione verrà effettuata in base a graduatoria formulata secondo i seguenti criteri:

- a) anzianità della concessione relativa al mercato per cui si chiede la miglioria provata dal richiedente;
- b) maggiore anzianità di attività dell'azienda, risultante dall'iscrizione al Registro Imprese;
- c) maggiore anzianità di attività dell'azienda, risultante dalla data di inizio attività al Registro delle Imprese:

4. La procedura per l'assegnazione dei posteggi avverrà nel seguente modo:

Il soggetto primo in graduatoria sceglie il posteggio tra quelli liberi, rinunciando con atto scritto a quello già posseduto. Il posteggio rinunciato viene a sua volta inserito nei posteggi da assegnare.

Il secondo in graduatoria procede poi alla scelta, rinuncia a quello già posseduto e così via fino all'esaurimento della graduatoria stessa.

Nell'ambito di tale procedura è ammesso, con il consenso espresso del comune, lo scambio del posteggio tra operatori già concessionari.

La medesima procedura può essere attivata in qualsiasi momento se ne ravvisi l'esigenza da parte degli operatori.

5. La procedura per l'assegnazione dei posteggi liberi può avvenire anche per un numero di posteggi inferiore a quello complessivamente da assegnare.

ART. 17 USO DEL POSTEGGIO IN OCCASIONE DI MERCATI E FIERE

L'utilizzo dei posteggi viene così disciplinato:

- 1. il titolare già concessionario non può scambiare il posteggio assegnatogli con altro operatore senza avere ottenuto il consenso dell'Amministrazione Comunale;
- 2. La dimensione massima di ogni posteggio non può essere superiore a mt. 8 di lunghezza e a mt. 4 di profondità, fatti salvi i diritti in precedenza acquisiti e regolarmente autorizzati.

Non è consentita l'unione di 2 posteggi contigui anche nel caso che entrambi siano assoggettati alla medesima titolarità.

Le coperture sporgenti rispetto al posteggio devono essere posizionate in modo tale da non causare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dei mezzi di soccorso. Le aste di appoggio degli ombrelloni posti a copertura dei banchi, devono essere posizionate all'interno dell'area di concessione del posteggio.

Le tende di protezione del banco di vendita devono essere collocate ad altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,50 e possono sporgere dallo spazio in concessione in misura strettamente necessaria a garantire la preservazione della merce dagli agenti atmosferici, non superando comunque mt. 1 nella parte anteriore e mt. 0,50 in quelle laterali.

3. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare più spazio anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende o altro supporto, spazi comuni riservati al transito pedonale. Le merci non devono oltrepassare le linee del banco;
4. Le strutture non direttamente collegate alla vendita, quali: bancali, casse, cassette, involucri di ogni genere e carrelli "porta merce" che per motivi di spazio non possono essere collocati nel posteggio, comunque non potranno insistere nell'area mercatale;
5. E' vietato infiggere pali al suolo o danneggiare quest'ultimo o imbrattarlo in qualsiasi modo;
6. E' vietato tracciare segni a terra di delimitazione del posteggio da parte degli ambulanti e qualora quelli ufficiali, realizzati dall'ente comunale, fossero usurati il fatto va segnalato agli operatori del Servizio di Polizia Locale che provvederanno ad informare l'Ufficio Tecnico competente per una nuova tracciatura;
7. Qualora l'area del posteggio assegnato fosse interessata dalla presenza di segnaletica stradale verticale rimovibile, il soggetto titolare assegnatario o suo delegato, è autorizzato a rimuovere tale manufatto con l'obbligo di riposizionarlo al termine delle operazioni di sgombero;
8. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio;
9. E' vietato danneggiare la sede stradale o gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
10. E' vietato usare strumenti di misura non adeguati;
11. L'operatore dovrà sempre collocare il mezzo di trasporto della merce all'interno dello stallò o fuori dell'area del mercato, qualora il veicolo superasse le dimensioni dello stallò. Ogni operatore dovrà comunicare al personale del Servizio di Polizia Locale il numero di targa del veicolo e presentare fotocopia del libretto di circolazione;
12. L'Amministrazione comunale, per motivi di viabilità o di ordine pubblico, può richiedere l'allontanamento del veicolo dal posteggio.

ART. 18 SOSPENSIONE E REVOCA

I casi di sospensione dell'attività e revoca dell'autorizzazione sono disciplinati dall'art. 27 della Legge regionale 6/2010.

Fermo restando l'applicazione degli obblighi derivanti dalla Legge, il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico.

L'operatore decade dalla concessione del posteggio nei seguenti casi:

- a) Mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
- b) Mancato utilizzo del posteggio, come previsto nell'allegato A;
- c) Mancato pagamento dei canoni dovuti nei termini stabiliti dal presente regolamento;

In caso di sospensione dell'attività di vendita, sia essa volontaria o disposta dal Comune, secondo i casi previsti, il titolare di autorizzazione e concessione di posteggio rimane obbligato per tutto il periodo di sospensione, al pagamento del canone annuo di concessione e di tutte le spese relative ai servizi accessori.

ART. 19

CIRCOLAZIONE NELLE AREE MERCATALI E FIERISTICHE

Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o di altra manifestazione commerciale, di tutta l'area interessata è vietata la circolazione di veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per i residenti muniti di apposita autorizzazione, per i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, adibite al trasporto invalidi.

I mezzi dei fornitori dei negozi che si trovano all'interno delle aree interessate dal mercato non potranno transitare o sostare dalle ore 8,00 alle ore 13,00, fatta esclusione per le farmacie e per motivi di particolare urgenza o pubblica utilità. E' inoltre vietato recare pericolo o intralcio alla libera circolazione degli avventori.

Prevvia comunicazione agli uffici competenti ed ottenuto, se necessario, il parere viabilistico favorevole, le occupazioni per fini religiosi, politici e promozionali o di divulgazione in genere, sono ammesse nelle aree che saranno individuate dal personale comunale in servizio. E' in ogni caso vietato occupare i viali e le aree di accesso principali con qualunque tipo di struttura.

All'interno del mercato e delle fiere non è ammessa la presenza di venditori privi di licenza o abusivi nonché di artisti di strada privi di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione a seguito di domanda.

ART. 20

TASSA E CANONI PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. La tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche deve essere corrisposta con le modalità previste dal D. Lgs. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni e dal Regolamento comunale vigente.

Il mancato pagamento entro i termini di legge comporta la sospensione della concessione.

2. L'utilizzo da parte dei titolari di posteggio dei pozzetti per la fornitura di energia elettrica è subordinato ad esplicita richiesta scritta. Anche gli spuntisti, all'assegnazione giornaliera del posteggio, possono chiedere di utilizzare i suddetti pozzetti. Il conteggio per il consumo dell'energia elettrica avrà cadenza semestrale (giugno e dicembre) ed il pagamento dovrà essere effettuato entro il mese successivo (luglio e gennaio). Il conteggio sia per i titolari di posteggio che per gli spuntisti si calcolerà sulle presenze effettive dell'anno in corso.

Il mancato pagamento entro i termini previsti comporta la sospensione della concessione, e per gli spuntisti la cancellazione dalla lista di spunta.

3. Qualora il cedente sia in debito verso l'Amministrazione comunale per il pagamento dei canoni (es. COSAP, TARI ecc.) relativi ad annualità pregresse, la procedura di subentro nel provvedimento di concessione o autorizzazione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia assolto, anche dal subentrante medesimo.

ART. 21

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE O OCCASIONALI

Per manifestazioni temporanee si intendono quelle organizzate dall'Amministrazione, da comitati o altri soggetti privati aventi come finalità la promozione turistica, culturale e sportiva del territorio.

Su specifica richiesta di svolgimento di manifestazioni temporanee, da chiunque organizzate su aree pubbliche, è ammesso l'esercizio della somministrazione nonché la possibilità di ospitare operatori commerciali su aree pubbliche di prodotti alimentari tipici regionali e/o dolci, di giocattoli, di bigiotteria ed oggettistica vari. Il numero dei posteggi può variare a seconda dell'organizzazione della manifestazione.

La richiesta dovrà pervenire 30 gg. prima dell'inizio dello svolgimento della manifestazione.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere viabilistico favorevole, nonché al consenso degli organizzatori e dell'Amministrazione.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre lo spostamento parziale o totale dei banchi in occasione di manifestazioni temporanee.

ART. 22

CONCESSIONI TEMPORANEE

1 - L'Amministrazione può concedere temporaneamente aree pubbliche:

a) Nell'ambito di manifestazioni di varia natura, organizzate dalla stessa Amministrazione Comunale o da soggetti terzi previa approvazione da parte dell'Amministrazione stessa.

b) Nell'ambito di iniziative culturali sportive e di altra natura che si configurano come riunioni straordinarie di persone.

2 - Le concessioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente ad operatori in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 21 della L.R. n. 6/2010 ed ai produttori agricoli.

E' possibile la concessione temporanea per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese.

3 - Il rilascio delle concessioni temporanee può avvenire in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'attività di vendita risulti compatibile con le finalità delle iniziative nell'ambito delle quali si colloca.

4 - Le concessioni temporanee vengono rilasciate per i periodi interessati dalle manifestazioni cui afferiscono anche al di fuori delle aree individuate negli allegati al presente regolamento.

ART. 23

PUBBLICITA' DEI PREZZI

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 31/03/1998 n° 114.

ART. 24

SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE, TRASFERIMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE

La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione e o l'aumento del numero dei posteggi o lo spostamento della data di svolgimento, dettate da ragioni di ordine pubblico o di pubblica necessità, sono decisi dal Comune, sentita la Commissione Comunale consultiva di cui al presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART. 25

NORMATIVA IGIENICO SANITARIA PER IL COMMERCIO E LA SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI APPARTENENTI AL SETTORE ALIMENTARE

Per esigenze di carattere igienico sanitario e per tutelare la pubblica incolumità e salute, si dispone l'individuazione di n. 5 punti di stoccaggio rifiuti per le operazioni di sgombero mercatale del Mercoledì e della Domenica da individuarsi esclusivamente in quelli a seguito indicati: in piazza Dante all'interno dell'area pedonale; in via Roma (area Quaglini); in piazza Cavour agli angoli della zona di rialzo sud-ovest e sud-est già utilizzati di consueto e centralmente fra i due punti citati.

Gli ambulanti mercatali titolari e gli spuntisti assegnatari di posteggio non potranno accumulare rifiuti al di fuori del proprio posteggio né utilizzare i punti di raccolta di cui sopra prima delle ore 12,30 di ogni giorno di mercato.

Le cassette lignee e plastificate scartate dagli ambulanti e destinate allo smaltimento dovranno essere adeguatamente accatastate ed il materiale di rifiuto di altro genere dovrà essere raccolto in sacchetti di plastificati o scatoloni ben chiusi di cui gli ambulanti dovranno rifornirsi in modo autonomo.

Le cassette citate dovranno essere svuotate dal loro contenuto ed i prodotti di scarto in esse contenute dovranno anch'essi essere raccolti secondo le modalità di cui sopra.

Gli operatori di Polizia Locale avranno facoltà di richiedere agli ambulanti, durante lo svolgimento del mercato, di visionare i rispettivi sacchetti o scatoloni adibiti alla raccolta immondizia con facoltà di sanzionare l'eventuale accertata mancanza.

Viene vietata ogni forma di sversamento o l'abbandono sul suolo pubblico di prodotti solidi o liquidi derivanti dalla propria attività di operatore ambulante o dal veicolo in dotazione (es. carri negozio) nonché il deposito in area mercatale di fusti contenenti prodotti oleosi o derivanti da operazioni di lavaggio o pulizia dei mezzi.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dalle Ordinanze del Ministero della Sanità vigenti.

ART. 26

INDENNIZZI, RIMBORSI, RESPONSABILITA'

L'Amministrazione comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee od occasionali. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve,

intemperie ecc.) nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero di intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

ART. 27 SANZIONI

Per le violazioni relative all'attività di commercio su aree pubbliche si applicano:

- L'art. 27 della Legge Regionale 6/2010;
- il D. Lgs. 114/1998;
- la normativa vigente in materia.

Chiunque viola tutte le altre disposizioni del presente regolamento e allegati, non ricomprese nel comma precedente o le ordinanze eventualmente adottate in esecuzione del presente regolamento è punito con le sanzioni pari a euro 100,00 così come previsto dall'art. 7 bis del D.P.R. 267/2000, in osservanza dell'art. 6 bis del D.L. 125 del 24 luglio 2008, convertito in Legge n. 133/08.

Nei casi di violazioni di particolare gravità previsti dall'art. 27 comma 2 lettere a), b), c) della L. R. 6/2010 si applica la sanzione accessoria della sospensione per giorni 7. In caso di recidiva si applicano le sanzioni accessorie come di seguito indicate:

- 1) 10 giorni di calendario di sospensione alla seconda violazione della medesima disposizione;
- 2) 14 giorni di calendario alla terza violazione della medesima disposizione;
- 3) 20 giorni di calendario alla quarta violazione della medesima disposizione.

Qualora venga commessa un'ulteriore violazione nell'arco di un anno successivo alla sospensione della concessione, per reiterazione specifica, di 20 giorni, verrà dichiarata la decadenza della concessione.

La medesima sanzione di cui al comma precedente si applica nel caso in cui l'operatore violi il provvedimento di sospensione della concessione.

Qualora un operatore iscritto alle liste di spunta commetta violazioni di particolare gravità previste nell'art. 27 comma 2 lettere a), b), c) della L.R. 6/2010, non verrà ammesso alle operazioni di spunta per i successivi 5 mercati.

In caso di recidiva non verrà ammesso per ulteriori 5 mercati.

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 689/1981.

ART. 28 ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore delle presenti norme sono abrogati il previgente regolamento sul commercio ambulante ed ogni altra disposizione regolamentare, ordinatoria e deliberativa dell'organo esecutivo comunale che dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

ART. 29 NORME DI RINVIO

Gli allegati al presente regolamento integrano e pongono in esecuzione le norme contenute nel medesimo pertanto hanno validità normativa di rinvio e la loro inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento.

TITOLO III – MERCATO RISERVATO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

ART. 30 DEFINIZIONE E FINALITA'

1. Il Mercato degli imprenditori agricoli (di seguito "Mercato") è disciplinato dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, emanato in attuazione della Legge 27/12/2006 n. 296, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia;
2. Il Mercato riservato agli imprenditori agricoli si svolgerà, nell'arco dell'intero anno, con periodicità di due giornate settimanali (Mercoledì e Domenica) nell'area di Via Roma già interessata dai Mercati Settimanali del mercoledì e della domenica, come individuata nella planimetria allegata al presente regolamento **ALLEGATO D**;
3. In ogni mercato sono previsti n. 7 posteggi e la loro ampiezza non può superare le dimensioni di mt. 7 x 4.
4. L'istituzione del suddetto mercato persegue le seguenti finalità:
 - promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
 - promuovere l'attività di vendita di imprese agricole operanti nell'ambito territoriale che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di vendita;
 - promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;
 - promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
 - promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti;
 - garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
 - individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
 - favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione di intermediari;
 - ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale

ART. 31 AMMISSIONE AL MERCATO E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Sono ammessi a partecipare al Mercato in qualità di venditori, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2.135 del codice civile iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma.6 del D. Lgs 228/2001 e s.m.i.;
2. I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione, devono provenire dalla propria azienda.

3. Gli imprenditori agricoli interessati devono presentare domanda di assegnazione del posteggio entro il 30 novembre di ciascun anno.
4. La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente regolamento;
5. Le domande sono esaminate in ordine di presentazione e i posteggi assegnati secondo la graduatoria di spunta. In caso di parità si terrà in considerazione l'ordine cronologico di ricezione al Protocollo del Comune, tenendo conto della data, del numero di protocollo;
6. I posteggi sono assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità;
7. Le ulteriori domande di partecipazione che non possano essere soddisfatte al momento, sono esaminate e, se regolari, inserite in un elenco secondo l'ordine cronologico di ricezione al protocollo del Comune, tenendo conto della data e del numero di protocollo in attesa di posteggi disponibili;
8. Il Comune rilascia agli aventi diritto l'autorizzazione per la vendita nel mercato riservato agli imprenditori agricoli con assegnazione di un posteggio.
L'autorizzazione serve esclusivamente per esercitare l'attività di vendita nel mercato nei giorni e negli orari di svolgimento, non è cedibile né alienabile e in caso di rinuncia, cessazione dell'attività o revoca perde ogni efficacia;
9. L'assegnazione del posteggio per la vendita può avere una durata massima di un anno (con scadenza al 31/12) e il titolare di autorizzazione può presentare richiesta scritta di rinnovo della concessione per l'anno successivo entro il 30 novembre di ciascun anno;
10. Per gli imprenditori agricoli che pongono in vendita esclusivamente prodotti a stagionalità corta, il posteggio verrà assegnato solo per il periodo di vendita del prodotto comunicato;
11. In caso il numero delle domande di assegnazione di posteggio nel Mercato sia inferiore al numero di posteggi previsti, potranno essere accolte anche domande presentate successivamente al termine indicato al precedente comma 2;
12. Nell'ambito del Mercato ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio;
13. Definita la graduatoria si procede all'assegnazione d'ufficio dei posteggi tenendo conto dei vincoli igienico-sanitari;
14. I posteggi che si rendono disponibili a seguito di revoca o rinuncia degli assegnatari o in caso di ampliamento del mercato saranno assegnati utilizzando la graduatoria degli spuntisti;
15. Il Sindaco, per eventi di interesse locale o sovracomunale e per cause particolari, può disporre una diversa durata, calendario o collocazione della manifestazione.

ART. 32 ASSENZE

1. Gli assegnatari di posteggio non presenti all'orario stabilito non possono svolgere l'attività per la giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti;
2. Gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario fissato dal presente regolamento sono considerati assenti a tutti gli effetti.

ART. 33
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI

I posteggi non occupati dai rispettivi assegnatari vengono assegnati "alla spunta", a imprenditori agricoli che entro l'orario fissato si presentino sul mercato.

ART. 34
CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Le assegnazioni dei posteggi devono essere effettuate, compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
2. E' consentito il posizionamento dei veicoli adibiti al trasporto di merce o altro materiale da impiegare nello svolgimento dell'attività degli imprenditori agricoli nelle aree individuate per la vendita dei prodotti agricoli a meno che essi non creino situazioni di intralcio alla viabilità;
3. Il Dirigente/Responsabile di servizio competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al Mercato.

ART. 35
SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nell'autorizzazione all'occupazione del posteggio;
2. L'Amministrazione comunale, per motivi di viabilità o di sicurezza, può richiedere l'allontanamento del veicolo dal posteggio.
3. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi d'emergenza o di pronto intervento;
4. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito;

ART. 36
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'imprenditore agricolo assegnatario del posteggio ha l'obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile, recante l'identificazione dell'azienda agricola;
2. L'imprenditore agricolo deve tenere nel posteggio il proprio automezzo attrezzato entro lo spazio delimitato dalla concessione e mantenere libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i banchi.
3. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi;
4. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività;
5. E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio;

6. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita;
7. Nell'area mercatale è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o se necessario è consentito utilizzare generatori di corrente di tipo silenziato e con dispositivi antinquinamento;
8. L'imprenditore agricolo è tenuto a lasciare pulito lo spazio assegnato;
9. L'attività di vendita è consentita dalle ore 08.00 alle ore 13.00;

ART. 37 SANZIONI

1. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 co. 2 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00:
 - a) esercitare il commercio itinerante o effettuare la vendita itinerante da parte dei produttori agricoli nell'area in cui vige il divieto;
2. Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00:
 - a) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio ;
 - b) utilizzare audiovisivi in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe ;
 - c) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti ;
 - d) non lasciare pulito lo spazio occupato;
3. Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento e dal Disciplinare del Mercato, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00:
 - a) non esporre sul banco di vendita il cartello recante l'identificazione dell'azienda agricola;
 - b) non esporre i prezzi di vendita o non osservare le norme sulla vendita per unità di misura;
4. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.
5. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano l'esclusione dalla partecipazione al mercato fino al pagamento di quanto dovuto. Il mancato utilizzo del posteggio sarà calcolato come assenza ai fini dell'applicazione del successivo comma 7.
6. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 20/11/2007, la concessione di posteggio è revocata:
 - a) nel caso in cui il titolare del posteggio non risulti più in possesso dei requisiti che hanno consentito l'assegnazione della concessione;
 - b) nel caso in cui il titolare del posteggio attui la violazione della disposizione di cui al precedente comma 3 lett. B), per più di due volte/anno;
 - c) nel caso un operatore rimanga assente dal mercato per un periodo di tempo, anche non continuativo, che superi un totale di 16 assenze in ciascun anno solare;

Sono escluse dal computo dei periodi di mancato utilizzo del posteggio le assenze dovute a: malattia, gravidanza o infortunio, purché la documentazione pervenga al Comune non oltre il quindicesimo giorno dall'assenza stessa.

ART. 38

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

TITOLO IV – MERCATO DELL'ARTIGIANATO

ART. 39 DEFINIZIONE E FINALITA'

1. Il Mercato dell'artigianato è istituito allo scopo di promuovere ed incentivare l'attività di antiquariato, di modernariato e di artigianato nel territorio cittadino e in grado di svolgere sia un ruolo turistico che commerciale e culturale.

I prodotti sono realizzati da artigiani che intervengono direttamente nelle fasi prevalenti di lavorazione e si avvalgono in maniera trascurabile, rispetto al valore del prodotto finito, di elaborati industriali o di serie.

2. Il Mercato dell'artigianato si svolgerà, nell'arco dell'intero anno, con periodicità di due giornate settimanali (Mercoledì e Domenica) nell'area di Via Garibaldi, in concomitanza con i Mercati Settimanali del mercoledì e della domenica, come individuata nella planimetria allegata al presente regolamento **ALLEGATO E**;

ART. 40 AMMISSIONE AL MERCATO E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Sono ammessi a partecipare al Mercato in qualità di venditori:

- a) artigiani in possesso dell'iscrizione all'apposito albo;
- b) operatori artistici che saranno autorizzati temporaneamente ad esporre in vendita le proprie opere artistiche ai sensi dell'articolo 61, comma 12, del D.M.375/88;
- c) commercianti di oggetti di antiquariato e di cose vecchie ed usate purché non prodotte in serie e non contrastanti con lo spirito della manifestazione. Detti operatori commerciali devono essere in possesso delle autorizzazioni amministrative rilasciate ai sensi delle normative vigenti in materia;
- d) enti ed associazioni senza scopo di lucro con finalità di integrazione sociale dei propri assistiti anche a mezzo di attività manuali.

2. Gli artigiani interessati devono presentare domanda di assegnazione del posteggio entro il 30 novembre di ciascun anno.

3. La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente regolamento;

4. Le domande sono esaminate in ordine di presentazione e i posteggi assegnati secondo la graduatoria di spunta. In caso di parità si terrà in considerazione l'ordine cronologico di ricezione al Protocollo del Comune, tenendo conto della data, del numero di protocollo;

5. I posteggi sono assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità;

6. Le ulteriori domande di partecipazione che non possano essere soddisfatte al momento, sono esaminate e, se regolari, inserite in un elenco secondo l'ordine cronologico di ricezione al protocollo del Comune, tenendo conto della data e del numero di protocollo in attesa di posteggi disponibili;

7. Il Comune rilascia agli aventi diritto l'autorizzazione per la vendita nel mercato riservato agli artigiani con assegnazione di un posteggio.

L'autorizzazione serve esclusivamente per esercitare l'attività di vendita nel mercato dell'artigianato nei giorni e negli orari di svolgimento, non è cedibile né alienabile e in caso di rinuncia, cessazione dell'attività o revoca perde ogni efficacia;

8. L'assegnazione del posteggio per la vendita può avere una durata massima di un anno (con scadenza al 31/12) e il titolare di autorizzazione può presentare richiesta scritta di rinnovo della concessione per l'anno successivo entro il 30 novembre di ciascun anno;
9. In caso il numero delle domande di assegnazione di posteggio nel Mercato sia inferiore al numero di posteggi previsti, potranno essere accolte anche domande presentate successivamente al termine indicato al precedente comma 2;
10. Nell'ambito del Mercato ciascun artigiano può essere assegnatario di un solo posteggio;
11. Definita la graduatoria si procede all'assegnazione d'ufficio dei posteggi tenendo conto anche di eventuali vincoli igienico-sanitari;
12. I posteggi che si rendono disponibili a seguito di revoca o rinuncia degli assegnatari o in caso di ampliamento del mercato saranno assegnati utilizzando la graduatoria degli spuntisti;
13. Il Sindaco, per eventi di interesse locale o sovracomunale e per cause particolari, può disporre una diversa durata, calendario o collocazione della manifestazione;

ART. 41 ASSENZE

1. Gli assegnatari di posteggio non presenti all'orario stabilito non possono svolgere l'attività per la giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti;
2. Gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario fissato dal presente regolamento sono considerati assenti a tutti gli effetti;

ART. 42 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI

1. I posteggi non occupati dai rispettivi assegnatari, vengono assegnati "alla spunta", agli artigiani che entro l'orario fissato si presentino sul mercato;

ART. 43 CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Le assegnazioni dei posteggi devono essere effettuate, compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
2. E' consentito il posizionamento dei veicoli adibiti al trasporto di merce o altro materiale da impiegare nello svolgimento dell'attività degli imprenditori agricoli nelle aree individuate per la vendita dei prodotti agricoli a meno che essi non creino situazioni di intralcio alla viabilità;
3. Il Dirigente/Responsabile di servizio competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al Mercato;

ART. 44
SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nell'autorizzazione all'occupazione del posteggio;
2. L'Amministrazione comunale, per motivi di viabilità e di sicurezza, può richiedere l'allontanamento del veicolo dal posteggio.
3. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi d'emergenza o di pronto intervento;
4. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito;

ART. 45
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'imprenditore artigiano assegnatario del posteggio ha l'obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile, recante l'identificazione dell'azienda artigiana;
2. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi;
3. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività;
4. E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio;
5. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita;
6. Nell'area mercatale è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o se necessario è consentito utilizzare generatori di corrente di tipo silenziato e con dispositivi antinquinamento;
7. L'imprenditore artigiano è tenuto a lasciare pulito lo spazio assegnato ed è tenuto a non abbandonare sul suolo pubblico i rifiuti ingombranti;
8. L'imprenditore artigiano che eserciti commercio di cose antiche e vecchie ha l'obbligo della tenuta del registro delle operazioni di cui all'articolo 247 del Regolamento del T.U.L.P.S., ai sensi dell'articolo 128 del Testo Unico suddetto;
9. L'attività di vendita è consentita dalle ore 08.00 alle ore 13.00;

ART. 46
SANZIONI

1. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 co. 2 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00:
 - a) esercitare il commercio itinerante o effettuare la vendita itinerante da parte degli artigiani nell'area in cui vige il divieto;
2. Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00:
 - a) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio;

- b) utilizzare audiovisivi in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe;
 - c) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti;
 - d) non lasciare pulito lo spazio occupato;
3. Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento e dal Disciplinare del Mercato, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00:
- a) non esporre sul banco di vendita il cartello recante l'identificazione dell'azienda artigiana;
 - b) non esporre i prezzi di vendita o non osservare le norme sulla vendita per unità di misura;
4. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.
5. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano l'esclusione dalla partecipazione al mercato fino al pagamento di quanto dovuto. Il mancato utilizzo del posteggio sarà calcolato come assenza ai fini dell'applicazione del successivo comma 7.
6. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 20/11/2007, la concessione di posteggio è revocata:
- a) nel caso in cui il titolare del posteggio non risulti più in possesso dei requisiti che hanno consentito l'assegnazione della concessione;
 - b) nel caso in cui il titolare del posteggio attui la violazione della disposizione di cui al precedente comma 3 lett. B), per più di due volte/anno;
 - c) nel caso un operatore effettui ripetute violazioni, anche di diverso carattere tra loro, del presente regolamento;
 - d) nel caso un operatore non osservi la normale correttezza commerciale o tenga un comportamento comunque ritenuto contrario alla finalità e allo spirito della manifestazione;
 - e) nel caso un operatore rimanga assente dal mercato per un periodo di tempo, anche non continuativo, che superi un totale di 16 assenze in ciascun anno solare;
- Sono escluse dal computo dei periodi di mancato utilizzo del posteggio le assenze dovute a: malattia, gravidanza o infortunio, purché la documentazione pervenga al Comune non oltre il quindicesimo giorno dall'assenza stessa.

ART. 47

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ALLEGATO A

TIPOLOGIE, REGOLAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI SETTIMANALI

ART. 48 GIORNI DI SVOLGIMENTO E ORARI DEI MERCATI

Il primo mercato settimanale si svolge tutti i mercoledì dalle ore 08,00 alle ore 13.30 nel periodo 1 Gennaio - 31 Dicembre.

Il secondo mercato settimanale si svolge tutte le domeniche dalle ore 08,00 alle ore 13.30 nel periodo 1 Gennaio - 31 dicembre.

ART. 49 ORARIO DI ACCESSO E SGOMBERO

I Concessionari di posteggio, ivi compresi gli imprenditori agricoli e artigiani, dovranno accedere al mercato non prima delle ore 6,00 e non oltre le ore 7,15, entro tale orario l'operatore deve aver provveduto a installare il banco e la tenda, esposto la merce e sistemato il veicolo.

Non è permesso iniziare le operazioni di smontaggio dei banchi prima delle ore 12,30 e devono concludersi entro le ore 14.30 per entrambi i mercati, al fine di consentire l'ingresso dei mezzi di pulizia.

Tale orario può essere disatteso in caso di condizioni meteorologiche e climatiche sfavorevoli

Non è consentito abbandonare l'area mercatale prima di tale orario.

Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con il 25 dicembre, 1° gennaio e Pasqua si potrà anticipare la data di svolgimento del mercato al primo giorno feriale utile.

ART. 50 OBBLIGO DI PRESENZA AL MERCATO

La concessione di occupazione del suolo pubblico, comporta l'obbligo per il concessionario di essere presente nei giorni di svolgimento di mercato. -

Qualora un operatore rimanga assente dal mercato per un periodo di tempo, anche non continuativo, che superi un totale di 16 assenze in ciascun anno solare, la concessione viene revocata; viene automaticamente revocata l'autorizzazione corrispondente.

Sono escluse dal computo dei periodi di mancato utilizzo del posteggio le assenze dovute a: malattia, gravidanza o infortunio, purché la documentazione pervenga al Comune non oltre il quindicesimo giorno dall'assenza stessa.

La decadenza è automatica ed è immediatamente comunicata all'interessato. Alla decadenza farà seguito la revoca dell'autorizzazione.

Gli operatori addetti al controllo vieteranno l'utilizzo del posteggio dalla data di

accertamento del verificarsi della causa di decadenza.

ART. 51

DIMENSIONI DEI POSTEGGI E SISTEMAZIONE DEI BANCHI DI VENDITA

Nel rispetto da quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento, le dimensioni dei posteggi sono quelle risultanti dall'allegata planimetria raffigurante le aree mercatali (Allegati A 1 e A 2).

Non è consentita l'unione di 2 posteggi contigui anche nel caso che entrambi siano assoggettati alla medesima titolarità.

Non è consentito suddividere il posteggio in più parti, creando più di tre lati di vendita.

In considerazione dell'impossibilità di ampliare le dimensioni dei posteggi del mercato del mercoledì e della domenica, chi intende sostituire il veicolo attrezzato per la vendita con altro di dimensioni che non consentano di stazionare nello stallo assegnato, deve preventivamente chiedere una nuova concessione all'ufficio comunale. Quest'ultimo provvederà all'assegnazione solo nel caso in cui vi siano posteggi idonei disponibili.

Le aree di posteggio destinate allo svolgimento del mercato verranno delineate con apposita segnaletica orizzontale che dovrà contenere l'intera dimensione del banco.

Il segno deve sempre essere visibile in quanto è da considerarsi bordo esterno al posteggio.

La distanza laterale tra un posteggio e l'altro è fissata nella misura minima di metri 1,00, la distanza frontale fra le varie file di banchi non potrà essere di norma inferiore a metri 2,00 fatti salvi gli spazi adiacenti a veicoli speciali autorizzati, la fontana ed altre strutture fisse.

Il tendone l'ombrellone o l'anta degli automezzi attrezzati, posto sopra il banco, dovrà avere un'altezza minima dal suolo di metri 2,50 e non eccedere oltre mt.1 dal banco stesso, in modo da non creare disagi agli altri operatori, comunque non dovrà costituire intralcio alla viabilità e garantire l'accesso agli ambulanti di spunta. Al tendone può essere appesa la merce purché non sporga dal banco di vendita.

ART. 52

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NON OCCUPATI (SPUNTA)

I posti degli operatori concessionari rimasti liberi e quelli non assegnati in concessione vengono assegnati agli operatori presenti alle operazioni di spunta (ore 7,45) che sono titolari di autorizzazione ex art. 28 lett. b) D. Lvo. 114/1998 secondo la graduatoria, aggiornata con cadenza semestrale, formata in base al numero delle presenze maturate nella partecipazione al medesimo mercato.

Tale graduatoria, definita "Lista di Spunta", deve essere compilata in maniera distinta per ognuno dei mercati cittadini e ripartita nei due settori: alimentari e non alimentari.

Sono considerate presenze dell'operatore spuntista le date in cui lo stesso si è presentato al mercato, indipendentemente dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività. Nel caso in cui l'operatore presente, avendo disponibilità di un idoneo posteggio non svolga la propria attività, non gli sarà conteggiata la presenza.

In caso di parità di presenze, nella lista di spunta, prevarranno nell'ordine i seguenti criteri:

- anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestato dal registro delle imprese;
- anzianità anagrafica dell'operatore.

Qualora l'operatore iscritto nella lista di spunta, non partecipi al mercato per un intero anno solare decadrà dalla graduatoria e verrà azzerato il calcolo delle presenze relative al singolo

mercato.

Le operazioni di spunta dovranno terminare tassativamente entro l'orario d'inizio dei mercati.

Gli ambulanti che partecipano alla spunta devono essere muniti dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica, della carta di esercizio aggiornata e dell'attestazione annuale di regolarità contributiva.

ART. 53

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DEGLI OPERATORI

E' fatto obbligo di tenere sul posto ed esporre sempre in modo visibile l'autorizzazione amministrativa, la concessione in originale e tutti i documenti previsti dalla legge (carta d'esercizio con fotografia dei titolari, dei dipendenti, dei soci e dei coadiuvanti aggiornata e attestazione annuale);

ART. 54

CONDOTTA DEI VENDITORI

Gli operatori dei mercati non devono fare uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono inoltre vietate grida e schiamazzi. Saranno tollerati riproduttori sonori in uso nei banchi di rivenditori di CD e musicassette sempre che siano contenuti in limiti moderati.

L'eventuale utilizzo di generatori o altri strumenti meccanici dovrà essere autorizzato dal Comune e potrà essere sospesa dagli operatori di P.L. in servizio in caso di segnalazioni di disturbo.

E' vietato qualunque comportamento scorretto nei confronti di altri operatori o utenti.

ART. 55

OBBLIGAZIONI PARTICOLARI

I concessionari di posteggio hanno l'obbligo:

- a) Di provvedere alla chiusura del mercato, ad un'accurata pulizia del suolo pubblico in concessione e al deposito dei rifiuti del posteggio negli appositi contenitori predisposti;
- b) Di salvaguardare le pavimentazioni pregiate (tipo porfido e materiali simili), dall'eventuale perdita di liquidi dagli automezzi con obbligo di rimborso delle spese necessarie per l'eliminazione del danno;
- c) Di usare bilance, pesi e misure in ottimo stato di conservazione, disposte in modo che l'acquirente possa controllare agevolmente la pesatura;
- d) Di riconoscere all'Ente Comunale le tariffe applicate per lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle valorizzazioni disposte dalla Giunta Comunale e differenziate in tre classi merceologiche:
 - articoli vari
 - alimentari
 - frutta e verdura, pollame vivo e pesce

- e) Di parcheggiare i mezzi utilizzati per il trasporto delle merci e/o delle strutture, e non collocabili nell'ambito del posteggio, in aree individuate ed indicate da apposita ordinanza comunale;
- f) Di riconoscere l'indennizzo previsto per l'allacciamento ai pozzetti di energia elettrica che potranno essere utilizzati solo dagli operatori autorizzati;
- g) Di riconoscere all'Ente Comunale, o alla ditta appaltatrice del servizio, il canone di occupazione del suolo pubblico.

ALLEGATO B

REGOLAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE

ART. 56 FIERE CITTADINE

Nel Comune di Casteggio le due Fiere annuali si svolgono: nel mese di aprile, l'ultimo mercoledì del mese e la domenica precedente, e nel mese di settembre, la terza domenica del mese e il mercoledì successivo.

ART. 57 AREA DI SVOLGIMENTO DELLE FIERE CITTADINE

Le fiere cittadine si svolgono nelle seguenti aree: Via Roma, Via Garibaldi, Piazza Dante, Viale Giulietti.

ART. 58 OPERATORI AMMESSI ALLE FIERE

Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche muniti delle autorizzazioni amministrative rilasciate ai sensi del D. Lgs. 114/98 ed i produttori agricoli. Ai fini della redazione della graduatoria per la partecipazione alla fiera non sarà attribuita alcuna priorità in funzione del tipo di autorizzazione amministrativa esibita.

ART. 59 GENERI TRATTATI NELLE FIERE

Potranno essere commercializzati i seguenti prodotti:

- a) generi non alimentari
 - b) generi alimentari
 - c) somministrazione di alimenti e bevande (per la somministrazione delle bevande si applicano i limiti previsti dall'art. 30 comma 5 D. Lgs. 114/1998).
- E' vietata la commercializzazione di animali vivi (cani, gatti o altri generi).

ART. 60 GENERI DIVERSI AMMESSI NELLE FIERE

E' prevista l'esposizione, con esclusione della vendita, di autovetture, e la promozione di servizi vari. Tali attività si svolgeranno in apposita area individuata ed assegnata nei limiti di disponibilità di spazi, previo pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

ART. 61

DOMANDE DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO

Le domande di concessione del posteggio dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata, via PEC, o presentate all'ufficio Protocollo del Comune di Casteggio almeno 60 gg. prima dello svolgimento della fiera alla quale si vuole partecipare. Se trasmesse tramite raccomandata, saranno prese in considerazione le domande che perverranno all'ufficio Protocollo entro 7 giorni dalla scadenza, se inviate entro la scadenza stessa.

Deve essere presentata una domanda per ogni fiera alla quale si intende partecipare.

Per i posteggi nelle fiere, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 27 giugno 2016, n. 5345, il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, deve essere applicato sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia durata pluriennale, sia nel caso in cui la concessione sia assegnata anno per anno. Nel caso in cui il numero dei posteggi nelle fiere sia variabile di anno in anno e la concessione sia, pertanto, assegnata anno per anno, il criterio dell'anzianità dovrà essere considerato con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio.

In caso di fiere con concessione annuale, la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

ART. 62

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di ogni singola fiera sarà formata secondo i seguenti criteri:

- (A) somma delle presenze maturate nelle singole fiere;
- (B) nel caso in cui più richiedenti abbiano maturato uguale numero di presenze la graduatoria sarà stilata tenendo in considerazione l'anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
- (C) a parità dei predetti titoli la domanda sarà valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della medesima all'ufficio protocollo;
- (D) a ciascun soggetto è concesso un unico posteggio che non potrà essere scambiato o subaffittato.

I posteggi non occupati dai concessionari entro le ore 07.30 del giorno della fiera verranno assegnati in spunta come di seguito specificato:

1. operatori richiedenti esclusi dall'assegnazione per mancanza di posteggi seguendo l'ordine di graduatoria;
2. concessionari di posteggio alla fiera di cui trattasi che si sono presentati in ritardo, ovvero dopo le ore 07.30;
3. operatori le cui domande di partecipazione sono spedite fuori termine, sarà considerato titolo prioritario la data di spedizione o di consegna della domanda all'ufficio protocollo;
4. non sono ammessi alle operazioni di spunta gli operatori che non hanno presentato preventivamente istanza di partecipazione alla fiera di cui trattasi.

ART. 63

ORARI

L'ingresso all'area della fiera potrà avvenire dalle ore 06.00 alle ore 07.30.

L'orario di vendita per la Fiera Primavera è fissato dalle ore 8.00 alle ore 19.00, mentre

per la Fiera Autunnale dalle ore 8.00 alle ore 23.00. Non è permesso iniziare le operazioni di smontaggio dei banchi prima degli orari di termine sopra indicati, salvo in caso di condizioni meteorologiche e climatiche sfavorevoli.

Tali operazioni dovranno essere ultimate entro le ore 20.00 per la Fiera Primavera e le ore 24.00 per la Fiera Autunnale

ART. 64

MODALITA' DELL' OCCUPAZIONE

Le occupazioni di suolo pubblico non potranno eccedere le dimensioni del posteggio occupato e gli ombrelloni, le tende, ecc. dovranno ugualmente rimanere all'interno dell'area assegnata.

All'assegnatario del posteggio è fatto assolutamente divieto di spostarsi ad altro posteggio.

ALLEGATO C

AREE DI DIVIETO E LIMITAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 65

AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. Per ottenere l'autorizzazione per il commercio in forma itinerante (tipo B) deve essere inoltrata domanda al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. Nella domanda il richiedente dichiara:
 - I dati anagrafici ed il codice fiscale;
 - Il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. N. 6 del 2/2/2010;
 - Il settore od i settori merceologici richiesti;
 - Di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
3. La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente al Comune presso l'Ufficio Protocollo.
4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

ART. 66

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. Il commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque per un tempo non superiore ad un'ora. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
4. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 dal centro del mercato o fiera.
5. L'attività itinerante può essere svolta nella fascia oraria che va dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le attività di somministrazione connessa ad iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale, sportivo e di tempo libero. Tale attività dovrà essere svolta in un'area limitrofa alla manifestazione e dovrà, comunque, essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

6. E' vietato il commercio in forma itinerante:
 - nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
 - nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
 - in prossimità o in corrispondenza di rotatorie, incroci o curve o dove possa creare intralcio alla viabilità secondo il giudizio insindacabile espresso da operatori di Polizia stradale che dovessero effettuare un intervento in proposito.
 - nelle aree aventi un rilevante valore archeologico, storico, artistico ed ambientale;
 - in prossimità di luogo di culto o cimiteri;
 - ove l'Amministrazione ritenesse di vietarlo per motivi igienico sanitari o di pubblica utilità.
7. In occasione delle festività dell'8 marzo e della commemorazione dei defunti è vietata la vendita in forma itinerante di fiori;
8. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi del D.lgs 18 maggio 2001 n. 228.
9. Agli operatori su aree pubbliche in forma itinerante in possesso dell'autorizzazione di tipo a) è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante e al domicilio del consumatore nella giornata di assegnazione del posteggio;
10. Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione di tipo b) sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore nonché ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago. In questo caso l'operatore dovrà osservare le norme di cui all'art. 19 del D. Lgs. 114/1998 in materia di vendita a domicilio.
11. Il commercio su aree pubbliche di molluschi bivalvi vivi, funghi freschi e carni fresche dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Ambito di applicazione	pag. 2
Art. 2	Fonti normative	pag. 2
Art. 3	Commissione consultiva	pag. 2
Art. 4	Definizioni	pag. 3
Art. 5	Compiti degli uffici comunali	pag. 4
Art. 6	Tipologie ed individuazione delle aree	pag. 4
Art. 7	Periodo di svolgimento	pag. 5

TITOLO II – FIERE E MERCATI

Art. 8	Autorizzazioni in forma itinerante	pag. 6
Art. 9	Autorizzazione su posteggi dati in concessione	pag. 6
Art. 10	Presentazione delle domande di partecipazione alla selezione	pag. 6
Art. 11	Requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione	pag. 7
Art. 12	Contenuto della domanda	pag. 7
Art. 13	Criteri di assegnazione delle concessioni	pag. 8
Art. 14	Cause di esclusione	pag. 9
Art. 15	Graduatoria	pag. 9
Art. 16	Migliorie	pag. 10
Art. 17	Uso del posteggio in occasione di fiere e mercati	pag. 10
Art. 18	Sospensione e revoca	pag. 11
Art. 19	Circolazione nelle aree mercatali e fieristiche	pag. 12
Art. 20	Tasse e canoni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche	pag. 12
Art. 21	Manifestazioni temporanee o occasionali	pag. 13
Art. 22	Concessioni temporanee	pag. 13
Art. 23	Pubblicità dei prezzi	pag. 13
Art. 24	Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle Fiere	pag. 14
Art. 25	Normativa igienico sanitaria per il commercio e la somministrazione Di prodotti appartenenti al settore alimentare	pag. 14
Art. 26	Indennizzi, rimborsi, responsabilità	pag. 14
Art. 27	Sanzioni	pag. 15
Art. 28	Abrogazioni	pag. 15
Art. 29	Norme di rinvio	pag. 15

TITOLO III – MERCATO RISERVATO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Art. 30	Definizioni e finalità	pag. 16
Art. 31	Ammissione al mercato e assegnazione dei posteggi	pag. 16
Art. 32	Assenze	pag. 17
Art. 33	Assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti	pag. 18
Art. 34	Circolazione stradale	pag. 18
Art. 35	Sistemazione delle attrezzature di vendita	pag. 18
Art. 36	Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita	pag. 18
Art. 37	Sanzioni	pag. 19
Art. 38	Rinvio	pag. 20

TITOLO IV – MERCATO DELL'ARTIGIANATO

Art. 39	Definizione e finalità	pag. 21
Art. 40	Ammissione al mercato e assegnazione dei posteggi	pag. 21
Art. 41	Assenze	pag. 22
Art. 42	Assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti	pag. 22
Art. 43	Circolazione stradale	Pag. 22
Art. 44	Sistemazione delle attrezzature di vendita	pag. 23
Art. 45	Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita	pag. 23
Art. 46	Sanzioni	pag. 23
Art. 47	Rinvio	pag. 24

ALLEGATO "A"

TIPOLOGIE, REGOLAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI SETTIMANALI

Art. 48	Giorni di svolgimento e orari dei mercati	pag. 25
Art. 49	Orari di accesso e sgombero	pag. 25
Art. 50	Obbligo di presenza al mercato	pag. 25
Art. 51	Dimensione dei posteggi e sistemazione dei banchi di vendita	pag. 26
Art. 52	Assegnazione temporanea dei posteggi non occupati (spunta)	pag. 26
Art. 53	Obblighi amministrativi degli operatori	pag. 27
Art. 54	Condotta dei venditori	pag. 27
Art. 55	Obbligazioni particolari	pag. 27

ALLEGATO "B"

REGOLAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE

Art. 56	Fiere cittadine	pag. 29
Art. 57	Area di svolgimento delle fiere cittadine	pag. 29
Art. 58	Operatori ammessi alle fiere	pag. 29
Art. 59	Generi trattati nelle fiere	pag. 29
Art. 60	Generi diversi ammessi nelle fiere	pag. 29
Art. 61	Domande di concessione di posteggio	pag. 30
Art. 62	Modalità di assegnazione dei posteggi	pag. 30
Art. 63	Orari	pag. 30
Art. 64	Modalità dell'occupazione	pag. 31

ALLEGATO "C"

AREE DI DIVIETO E LIMITAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 65	Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante	pag. 32
Art. 66	Modalità di svolgimento del commercio in Forma itinerante	pag. 32

ALLEGATO "A1" – Planimetria mercato della domenica

ALLEGATO "A2" – Planimetria mercato del mercoledì

ALLEGATO "D" – Planimetria mercato produttori

ALLEGATO "E" – Planimetria mercato artigianato

ALLEGATO "F" – Fac simile di Bando pubblico

ALLEGATO "G" – Fac simile domanda di partecipazione al Bando pubblico

ALLEGATO F

AL REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE COMUNALI

FAC SIMILE DI BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI, NELLE FIERE E NEI POSTEGGI ISOLATI

Allegato al decreto n. 7240 del 22/07/2016

Comune di _____
Provincia di _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
[Il Responsabile del Servizio]
[Il Responsabile del procedimento]

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114;

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare l'art.70 comma 5 secondo cui "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.";

Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;

Visto il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013 per l'attuazione dell'Intesa sopra richiamata;

Visti:

la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere);
la DGR 27 giugno 2016, n. 5345 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003";

il d.d.u.o. n. _____ del _____ con cui sono stati approvati l'avviso di avvio delle procedure di selezione, il fac-simile di bando per l'assegnazione delle concessioni di posteggio su aree pubbliche e il fac-simile della domanda di partecipazione allo stesso;

Vista la deliberazione _____ n. _____ del _____ con la quale è stato approvato il bando di selezione per l'assegnazione di n. _____ concessioni di commercio su aree pubbliche nel mercato (o nella fiera o su posteggio isolato) a frequenza _____ che si svolge il _____ con localizzazione _____;

Visto il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____;

RENDE NOTO

E' indetta la procedura di selezione per l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel MERCATO (o nella FIERA o su POSTEGGIO ISOLATO) a frequenza _____ che si svolge nelle seguenti vie e piazze, dalle ore _____ alle ore _____, secondo la planimetria depositata presso l'ufficio del Comune e allegata al presente avviso di cui forma parte integrante e sostanziale:

POSTEGGIO N.	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA*	LOCALIZZAZIONE

* se e come individuata dall'articolo _____ del Regolamento comunale

1. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà durata di anni 12 e scadrà il _____.

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la formazione di una graduatoria.
2. Sono messe a bando le concessioni in scadenza relative a tutti i posteggi esistenti al momento della pubblicazione del presente bando.

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. La redazione della graduatoria è effettuata sulla scorta dei seguenti criteri di priorità:

a1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato. Il punteggio di cui alla presente lettera viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha mantenuto la titolarità della concessione dal momento della presentazione della sua domanda sino alla scadenza dei termini previsti dal presente bando per la presentazione delle domande;

Per i posteggi nelle fiere, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 27 giugno 2016, n. 5345, il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, deve essere applicato sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia durata pluriennale, sia nel caso in cui la concessione sia assegnata anno per anno. Nel caso in cui il numero dei posteggi nelle fiere sia variabile di anno in anno e la concessione sia, pertanto, assegnata anno per anno, il criterio

dell'anzianità dovrà essere considerato con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio.

b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;

c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.

2. A parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.

2. E' altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi all'istituto della carta di esercizio e dell'attestazione annuale per gli operatori già in possesso di autorizzazione commerciale per il commercio su aree pubbliche. Si ricorda che la carta di esercizio deve essere posseduta anche dagli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non è, invece, richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana. Tali ultimi operatori devono, invece, essere in possesso dell'attestazione annuale.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, tramite pec firmata digitalmente dal richiedente o da un intermediario munito di procura, utilizzando il modello allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet del Comune stesso, oppure tramite il portale telematico dello SUAP¹.

2. Le domande possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando sull'Albo Pretorio del Comune e debbono comunque essere inviate entro il termine perentorio del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando stesso.

3. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.

4. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010.

6. CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda deve contenere:

¹ in caso il Comune sia dotato di portale per l'inoltro di queste istanze si possono lasciare entrambe le opzioni, in caso invece non vi sia il portale allora è necessario eliminare la seconda opzione

- dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e Partita IVA;
- numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se già effettuata;
- indicazione del/i posteggio/i a cui la domanda si riferisce;
- estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio, se possedute, in scadenza;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
- indicazione del numero identificativo della carta di esercizio e dell'attestazione annuale;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti documenti:
 copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo);
 copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

3. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

7. CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso:

- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- l'omissione della firma digitale;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- la mancata allegazione di copia dei documenti di cui al paragrafo 6, comma 2;
- l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica (solo per i mercati);
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

8. GRADUATORIA

1. La graduatoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando è pubblicata presso l'albo pretorio del Comune entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande.

2. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 15 giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.

3. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciari, con quelli che seguono nella graduatoria definitiva di posteggio, secondo l'ordine della stessa.

Nota da lasciare solo per i Bandi sulle fiere:

In caso di fiere con concessione annuale, la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

5. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiore al limite fissato dall'articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria, a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d'ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero a questo assegnati mediante sorteggio e ad assegnarli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande relative al posteggio o ai posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione.

6. L'autorizzazione/concessione è consegnata dagli uffici comunali in originale e con marca da bollo direttamente agli operatori.

9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Nel caso in cui la nuova concessione non venga rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio o 4 luglio), l'operatore che risulta aggiudicatario nella graduatoria definitiva pubblicata dal comune, potrà svolgere l'attività sul posteggio oggetto della domanda dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.

10. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003

1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: nell'ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;

in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.

2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica.

Titolare del trattamento: _____

Responsabile del trattamento: _____

11. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

2. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet (www.comune.....) e inviato, ai sensi del paragrafo 3.2, comma 6 della DGR 27 giugno 2016, n. 5345, alle associazioni di categoria.

ALLEGATO "G" – Fac simile domanda di partecipazione al Bando pubblico

Allegato C al Decreto n. 7240 del 22/07/2016	
BOLLO € 16,00 data gg/mm/aaaa ora hh:mm:ss identificativo: (14 cifre) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEI MERCATI, NELLE FIERE, NEI POSTEGGI ISOLATI	
Compilare in due copie	
STEMMA_COMUNE	Al Comune di NOME COMUNE CODICE ISTAT SPAZIO PROTOCOLLO
Ai sensi dell'art. 23 della L.R. 6/2010 e s.m.i., Il/la sottoscritto/a	
Cognome _____ Nome _____ Codice Fiscale _____ Data di nascita: ____/____/____ Cittadinanza: _____ Sesso M ☐ F ☐ Luogo di nascita: Stato _____ Comune _____ Prov. ____ Residenza: Stato _____ Comune _____ Prov. ____ Via, Piazza _____ n° _____ C.A.P. _____ E-mail: _____ Telefono: _____ FAX: _____	
in qualità di:	
☐ Titolare ☐ Legale rappresentante ☐ Persona fisica ☐ Erede o avente causa ☐ Altro _____	
dell'Impresa/Azienda/Ente	
Denominazione o ragione sociale: _____ ☐ Ditta individuale ☐ SNC ☐ SAPA ☐ SAS ☐ SRL ☐ SURL ☐ SPA ☐ SS ☐ Società Cooperativa ☐ Altro _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA (se diversa da C.F.) _____ con sede legale nel Comune di _____ Prov. ____ Via, Piazza _____ n° _____ C.A.P. _____ P.E.C.: _____ Telefono: _____ FAX: _____	
CHIEDE	
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni di posteggio indetta da codesto comune con avviso n° _____ del _____ ☐ Per il posteggio/i indicati nell'allegato 1 alla presente domanda (in caso di mercati o fiere) ☐ Per il posteggio isolato localizzato in via/Piazza _____ n° _____ Dimensioni (ml): larghezza _____ profondità _____ per i giorni _____ SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI ☐ NON ALIMENTARE ☐ ALIMENTARE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE Tipologia merceologica (da lasciare solo se individuata dal regolamento comunale) _____	
a tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/00	
Modello tipo R.L. Aggiornamento Luglio 2016 Pag. 1	

DICHIARA:

di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte, nonché:

☐ di essere iscritto al Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche presso la C.C.I.A.A. di _____ n° _____

☐ in caso di iscrizione discontinua:

di essere stato iscritto al Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche

della C.C.I.A.A. di _____ dal _____ al _____ con n° _____

della C.C.I.A.A. di _____ dal _____ al _____ con n° _____

della C.C.I.A.A. di _____ dal _____ al _____ con n° _____

☐ di non essere ancora iscritto al Registro Imprese

☐ di essere titolare di autorizzazione amministrativa n° _____ del _____
rilasciata dal Comune di _____

☐ di essere titolare della concessione di posteggio n° _____ del _____
rilasciata da codesto comune, in scadenza il _____

☐ di aver presentato in data _____ regolare e completa domanda di subingresso
per atto tra vivi (ovvero mortis causa) al Comune di _____

CF dante causa _____ già titolare di Autorizzazione n° _____
rilasciata dal comune di _____

solo per le fiere qualora non vi sia concessione pluriennale

☐ di aver maturato nelle precedenti edizioni della fiera, a partire dalla sua prima presenza le seguenti
presenze: in totale n. _____ così suddivise:

Anno/Anni _____ posteggio n. _____

Anno/Anni _____ posteggio n. _____

Anno/Anni _____ posteggio n. _____

Anno/Anni _____ posteggio n. _____

☐ di aver maturato presenze nelle precedenti edizioni della fiera secondo la documentazione già in possesso
in codesto Comune

☐ di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali previdenziali, assistenziali
(attestazione annuale n° _____ del _____)

☐ di essere in possesso della Carta di Esercizio n° _____

- di non possedere più di **xx** autorizzazione/i e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato/ fiera.
- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal D.Lgs. 159/2011, articolo 67;

☐ solo in caso di società: che è stato compilato il riquadro A

☐ solo per il settore alimentare: che è stato compilato il riquadro B

☐ di essere in possesso di SCIA o analogo titolo abilitativo ai fini igienico sanitari per l'esercizio
dell'attività alimentare

☐ di impegnarsi a presentare la SCIA ai fini igienico sanitari per l'esercizio dell'attività alimentare
prima dell'avvio dell'attività.

☐ *ulteriori dichiarazioni / titoli preferenziali per punteggi aggiuntivi previsti dal bando*

DICHIARA INFINE:

☐ di autorizzare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura
di selezione a norma del D.Lgs. 196/2003;

☐ di allegare alla presenta copia del documento di identità in caso di conferimento di procura alla firma
ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo)

☐ per i cittadini non residenti UE: di allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità
(se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

☐ di allegare copia della documentazione richiesta dal Bando

Data _____ / _____ / _____

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

QUADRO A - DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)
INDICATE ALL'ART. 85 D.Lgs. 159/2011

Cognome _____ Nome _____
 C.F. _____
 Data di nascita ____ / ____ / ____ Cittadinanza _____ Sesso M ☐ F ☐
 Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
 Residenza: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
 Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 20, comma 1 e comma 2 (solo in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande) della L.R. 6/2010 e s.m.i.;

2. Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/00, inoltre, ai fini della verifica dell'autenticità della sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 allega copia della propria Carta di Identità in corso di validità

Data ____ / ____ / ____ Firma _____

Cognome _____ Nome _____
 C.F. _____
 Data di nascita ____ / ____ / ____ Cittadinanza _____ Sesso M ☐ F ☐
 Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
 Residenza: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
 Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 20, comma 1 e comma 2 (solo in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande) della L.R. 6/2010 e s.m.i.;

2. Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/00, inoltre, ai fini della verifica dell'autenticità della sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 allega copia della propria Carta di Identità in corso di validità

Data ____ / ____ / ____ Firma _____

Cognome _____ Nome _____
 C.F. _____
 Data di nascita ____ / ____ / ____ Cittadinanza _____ Sesso M ☐ F ☐
 Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
 Residenza: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
 Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 20, comma 1 e comma 2 (solo in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande) della L.R. 6/2010 e s.m.i.;

2. Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/00, inoltre, ai fini della verifica dell'autenticità della sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 allega copia della propria Carta di Identità in corso di validità

Data ____ / ____ / ____ Firma _____

QUADRO A - DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)**INDICATE ALL'ART. 85 D.Lgs. 159/2011**

Cognome _____ Nome _____
C.F. _____
Data di nascita ____ / ____ / ____ Cittadinanza _____ Sesso M ☐ F ☐
Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
Residenza: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 20, comma 1 e comma 2 (solo in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande) della L.R. 6/2010 e s.m.i.;
2. Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/00, inoltre, ai fini della verifica dell'autenticità della sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 allega copia della propria Carta di Identità in corso di validità

Data ____ / ____ / ____ Firma _____

Cognome _____ Nome _____
C.F. _____
Data di nascita ____ / ____ / ____ Cittadinanza _____ Sesso M ☐ F ☐
Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
Residenza: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 20, comma 1 e comma 2 (solo in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande) della L.R. 6/2010 e s.m.i.;
2. Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/00, inoltre, ai fini della verifica dell'autenticità della sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 allega copia della propria Carta di Identità in corso di validità

Data ____ / ____ / ____ Firma _____

Cognome _____ Nome _____
C.F. _____
Data di nascita ____ / ____ / ____ Cittadinanza _____ Sesso M ☐ F ☐
Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
Residenza: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 20, comma 1 e comma 2 (solo in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande) della L.R. 6/2010 e s.m.i.;
2. Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/00, inoltre, ai fini della verifica dell'autenticità della sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 allega copia della propria Carta di Identità in corso di validità

Data ____ / ____ / ____ Firma _____

QUADRO B - DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI

DA COMPILARE SOLO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' NEL SETTORE ALIMENTARE E PER LA SOMMINISTRAZIONE

Cognome _____	Nome _____
C.F. _____	
Data di nascita ____ / ____ / ____	Cittadinanza _____ Sesso M ☐ F ☐
Luogo di nascita: Stato _____	Provincia _____ Comune _____
Residenza: Stato _____	Provincia _____ Comune _____
Via, Piazza, ecc. _____	N. _____ C.A.P. _____
☐ TITOLARE DELL'ATTIVITA' ☐ LEGALE RAPPRESENTANTE della società ☐ DESEGNA TO PREPOSTO dell'impresa _____ in data ____ / ____ / ____	

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

3. Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali ai sensi dell' art. 20, c. 6, della L.R. 6/2010 e s.m.i.

- 3.1 ☐ aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti e bevande riconosciuto dalla Regione _____
 nome dell'Istituto _____ sede _____
 oggetto del corso _____ anno di conclusione _____
- 3.2 ☐ di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
 Tipologia di Titolo _____
 nome dell'Istituto _____ sede _____
 oggetto del corso _____ anno di conclusione _____
- 3.3 ☐ avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di _____
☐ socio lavoratore ☐ in proprio
☐ dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti
☐ coadiutore familiare (se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore)
 comprovata dalla iscrizione INPS N° _____ del ____ / ____ / ____
 nome impresa _____
 sede impresa _____
- 3.4 ☐ essere stato iscritto al REC di cui alla L.426/71 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, c.2 del DM 375/88, presso la CCIAA di _____
 N° _____ in data ____ / ____ / ____

IL DESIGNATO PREPOSTO DICHIARA INOLTRE

- che non sussistono nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/11 - Autocertificazione Antimafia
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 20, comma 1 della L.R. 6/2010 e s.m.i.

requisito necessario solo per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- ☐ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 20, comma 2 della L.R. 6/2010 e s.m.i.
- ☐ di autorizzare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di selezione a norma del D.Lgs. 196/2003;

Data ____ / ____ / ____ FIRMA _____

Ai fini della verifica dell'autenticità della sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 allega copia della propria Carta di Identità in corso di validità

ALLEGATO 1 - CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI PER I QUALI SI CHIEDE LA CONCESSIONE

POSTEGGI NEL MERCATO/FIERA

(denominazione o localizzazione in via/piazza)

che si svolge con cadenza

il giorno di ☐ lunedì ☐ martedì ☐ mercoledì ☐ giovedì ☐ venerdì ☐ sabato ☐ domenica

dalle ore alle ore

Per il posteggio n. (o altro identificativo del posteggio medesimo)

Settore Merceologico: ☐ NON ALIMENTARE ☐ ALIMENTARE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Tipologia merceologica: (da lasciare solo se individuata dal regolamento comunale)

Per il posteggio n. (o altro identificativo del posteggio medesimo)

Settore Merceologico: ☐ NON ALIMENTARE ☐ ALIMENTARE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Tipologia merceologica: (da lasciare solo se individuata dal regolamento comunale)

Per il posteggio n. (o altro identificativo del posteggio medesimo)

Settore Merceologico: ☐ NON ALIMENTARE ☐ ALIMENTARE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Tipologia merceologica: (da lasciare solo se individuata dal regolamento comunale)

Per il posteggio n. (o altro identificativo del posteggio medesimo)

Settore Merceologico: ☐ NON ALIMENTARE ☐ ALIMENTARE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Tipologia merceologica: (da lasciare solo se individuata dal regolamento comunale)

Per il posteggio n. (o altro identificativo del posteggio medesimo)

Settore Merceologico: ☐ NON ALIMENTARE ☐ ALIMENTARE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Tipologia merceologica: (da lasciare solo se individuata dal regolamento comunale)

Per il posteggio n. (o altro identificativo del posteggio medesimo)

Settore Merceologico: ☐ NON ALIMENTARE ☐ ALIMENTARE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Tipologia merceologica: (da lasciare solo se individuata dal regolamento comunale)

☐ ai fini della corretta individuazione del posteggio/i sopra elencati, allega la seguente documentazione:

Data / / Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.